

VISTA la legge 20 maggio 1985, n. 222, “*Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi*”, ed in particolare gli articoli 47 e 48, per effetto dei quali le quote dell’otto per mille a diretta gestione statale sono utilizzate per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione dei beni culturali, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, “*Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale*” e successive modificazioni, di seguito denominato “Regolamento”;

VISTO l’articolo 2-bis, ed in particolare il comma 7, del Regolamento, ove si prevede che “*Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze, distinti per le cinque tipologie di intervento*”;

VISTO in particolare l’articolo 47, terzo comma della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall’articolo 46-bis, comma 4 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo cui “*a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le cinque tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730*”;

VISTO l’articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ove si prevede che “*le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica*”;

VISTO che, per effetto del citato articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015, la procedura di assegnazione delle risorse relative alla categoria dell’edilizia scolastica viene gestita direttamente dal

Ministero dell'istruzione, mentre per le restanti tipologie di intervento, Fame nel mondo, Calamità naturali, Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, Conservazione dei beni culturali, Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche trovano applicazione le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille di cui al citato Regolamento;

VISTO l'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 7 aprile 2017, n. 45, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 per il quale *“Le risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1988, n.222, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione di beni culturali, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, sono destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n.189 del 2016, in deroga all'articolo 2-bis, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998”*;

VISTO l'articolo 7, comma 1 e l'articolo 8 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 per effetto del quale la quota Irpef otto per mille a diretta gestione statale relativa alle scelte non espresse dai contribuenti, da ripartire negli anni dal 2023 al 2027, è utilizzata prioritariamente per il finanziamento degli interventi straordinari relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;

VISTO l'articolo 12, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'*articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* secondo cui *“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”* ed il successivo comma 2 secondo cui *“l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”*;

VISTI il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati per il quale *“le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge*

7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” ed il successivo comma 3 secondo cui “la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro”;

VISTA la necessità di procedere all’individuazione dei parametri di valutazione, di cui all’articolo 2-bis, comma 7, del Regolamento, per l’anno 2024 per le categorie di intervento relative a Fame nel mondo, Calamità naturali, Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, Conservazione dei beni culturali, Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;

VISTO l’articolo 5, comma 2, del Regolamento ove si prevede che *“La valutazione di cui al comma 1 è effettuata per le categorie di intervento di cui all’articolo 2 da cinque apposite Commissioni tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze e da sei rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia”;*

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2021 e successive modifiche e integrazioni con il quale sono state costituite le Commissioni per la valutazione tecnica degli interventi presentati ai fini dell’ammissione alla ripartizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione statale rientranti nella tipologia *“Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”, “Calamità naturali”, “Conservazione dei beni culturali”, “Fame nel mondo”,* ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

VISTO che ai sensi del richiamato articolo 7 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 con decreto del segretario generale 30 novembre 2023 è stata costituita la Commissione valutativa e di monitoraggio dei progetti afferenti la categoria *“Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”;*

RICHIAMATO il decreto del Segretario generale 31 gennaio 2023 concernente l’approvazione dei parametri di valutazione delle istanze presentate ai fini dell’ammissione alla ripartizione della quota

dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2023 per le diverse categorie di intervento;

VISTE le proposte dei parametri di valutazione presentate dalle Commissioni tecniche di valutazione appositamente coinvolte;

VISTO il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161 convertito con modificazioni dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2 recante disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" e la straordinaria necessità ed urgenza di coordinare le iniziative rivolte a Stati del continente africano;

RITENUTO opportuno ricorrere a criteri di contenimento delle spese generali e di amministrazione dei progetti, in modo da destinare le risorse dell'otto per mille dell'Irpef alle attività strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge 222 del 1985 e dal D.P.R. 76 del 1998, nonché criteri di pregio della proposta progettuale e di priorità per eventuali *ex aequo*, che possano premiare la migliore qualità progettuale ovvero possano aiutare ad ampliare la platea dei beneficiari e salvaguardare l'integrità progettuale complessiva;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2022, con il quale Carlo Deodato è stato nominato Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri

D E C R E T A

ART. 1

(Requisiti soggettivi e criteri per l'assegnazione delle risorse)

1. Ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2024 i potenziali beneficiari, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, possono presentare domanda per una sola categoria di intervento entro il termine perentorio del **30 settembre 2024**, mediante inserimento sulla piattaforma <https://www.ottopermille.governo.it>. La domanda può essere presentata anche mediante trasmissione *pec to pec* ovvero raccomandata a/r utilizzando esclusivamente la modulistica resa disponibile sul sito <http://www.governo.it>. Le domande pervenute a mezzo *pec* o raccomandata dovranno essere inserite, a cura del beneficiario, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella banca dati [ottopermille.governo.it](https://www.ottopermille.governo.it).

2. Nel caso di presentazione di domande per più categorie si procederà esclusivamente alla valutazione della prima istanza regolarmente pervenuta.
3. I progetti di importo superiore a cinquecentomila euro devono essere articolati per lotti funzionali e funzionanti.
4. I beneficiari che abbiano ancora in gestione progetti finanziati a valere sulla quota Irpef otto per mille a diretta gestione statale devono essere specificate le ragioni della nuova richiesta del beneficio.
5. Sono ammessi al finanziamento, in ordine decrescente di punteggio e fino a concorrenza della somma disponibile, i soli progetti che abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al finanziamento, espresso dalle competenti commissioni tecniche, che tenga conto della straordinarietà e della qualità della proposta progettuale, dell'esigenza di concentrazione degli interventi e della rilevanza ovvero che abbiano ottenuto un punteggio minimo non inferiore a 60/100.
6. Il beneficiario ammesso al finanziamento dovrà presentare, a pena di decadenza, contestualmente all'accettazione del finanziamento, un contratto autonomo di garanzia, per l'intero importo ammesso, a prima richiesta con durata fino ad approvazione della rendicontazione finale.

ART. 2

Categoria di intervento **“Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”**

1. I parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria di intervento **“Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati”** ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2024, sono così definiti:

Parametri		Punti
a)	Destinazione diretta delle risorse utilizzate per l'intervento in favore dei beneficiari.	fino a 25
b)	Vulnerabilità dei destinatari dell'intervento quali minori, disabili o altre categorie disagiate.	fino a 25
c)	Grado di attitudine a favorire il processo di integrazione dei beneficiari nel contesto socio territoriale valutando la componente alloggiativa,	fino a 25

Parametri		Punti
	l'alfabetizzazione, l'avviamento al lavoro nonché ogni altro aspetto del progetto volto a favorire l'inserimento.	
d)	Qualità tecnica dell'intervento intesa come valutazione della congruità, della completezza, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare, della presenza e dell'entità di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.	fino a 25

2. Sono ammissibili al finanziamento i soli importi dei lavori strettamente coerenti con le finalità dell'intervento proposto, a cui andrà aggiunta l'Iva ed un importo nel limite massimo del 7% per la voce spese e costi di amministrazione. Non sono ammessi l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di beni immobili, l'acquisto di autoveicoli e ciclomotori. I beni durevoli ammessi a contributo devono restare nella disponibilità definitiva dei beneficiari. Saranno espunte dal quadro economico le voci non strettamente pertinenti la tipologia "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" secondo la declaratoria del DPR 76 del 1998, carenti rispetto alla straordinarietà e all'urgenza dell'intervento.
3. In caso di eventuali *ex aequo*, è data priorità agli interventi che presentano uno stato progettuale più avanzato. Per stato progettuale avanzato si intende il punteggio più elevato ottenuto dal singolo progetto nell'ambito del parametro d) del comma 1 del presente articolo.
4. In caso di ulteriore parità, la priorità è data ai progetti presentati dai beneficiari che non hanno altri finanziamenti in corso e in subordine a coloro che non hanno ottenuto contributi negli ultimi due anni. In via residuale si utilizzerà il criterio dell'ordine crescente di importo ammissibile al contributo.

ART. 3

Categoria di intervento "Calamità naturali"

1. I parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria di intervento "Calamità naturali" ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2024, sono così definiti:

Parametri		Punti
a)	Livello di rischio del sito oggetto di intervento a seguito di un evento ovvero sulla base dei dati e degli strumenti di pianificazione esistenti.	fino a 30

b)	Localizzazione in siti oggetto di provvedimenti cautelari ad opera delle Autorità competenti, in materia di sicurezza urbana ed incolumità pubblica quali ordinanze di sgombero cautelare, chiusura di strade, provvedimenti di interdizione all'accesso o altri provvedimenti di tutela della pubblica incolumità.	fino a 20
c)	Intervento ricadente in area oggetto di provvedimento attestante lo stato di emergenza, ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018 e successive modificazioni, nei due anni precedenti la data della domanda.	fino a 10
d)	Arco di tempo intercorso tra il verificarsi dell'evento calamitoso che ha determinato la necessità dell'intervento e la data di presentazione della domanda.	fino a 10
e)	Interventi per la messa in sicurezza di beni pubblici e infrastrutture pubbliche rilevanti e beni culturali di particolare rilievo.	fino a 5
f)	Esposizione dell'area oggetto dell'intervento intesa come presenza di edifici e/o infrastrutture strategiche, edifici ad alta frequentazione, abitazioni civili, strade di accesso esclusivo al centro abitato.	fino a 15
g)	Qualità tecnica dell'intervento intesa come valutazione della congruità e della completezza dell'aggiornamento degli elaborati progettuali, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare, della cantierabilità e della presenza e dell'entità di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.	fino a 10

2. Sono ammissibili al finanziamento i soli importi dei lavori strettamente coerenti con le finalità dell'intervento, a cui andranno aggiunti gli eventuali oneri per la sicurezza, l'iva sui lavori ed un importo nel limite del 15% per la voce spese e costi di amministrazione. Saranno espunte dal quadro economico le voci non strettamente pertinenti la tipologia "*Calamità naturali*" secondo la declaratoria del DPR 76 del 1998, carenti rispetto alla straordinarietà e all'urgenza dell'intervento.
3. In caso di eventuali *ex aequo*, è data priorità agli interventi che presentano uno stato progettuale più avanzato. Per stato progettuale avanzato si intende il punteggio più elevato ottenuto dal singolo progetto nell'ambito del parametro g) del comma 1 del presente articolo.
4. In caso di ulteriore parità, la priorità è data ai progetti presentati dai beneficiari che non hanno altri finanziamenti in corso e in subordine a coloro che non hanno ottenuto contributi negli

ultimi due anni. In via residuale si utilizzerà il criterio dell'ordine crescente di importo ammissibile al contributo.

ART. 4

Categoria di intervento “*Conservazione dei beni culturali*”

1. I parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria di intervento “*Conservazione dei beni culturali*” ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2024, sono così definiti:

Parametri		Punti
a)	Livello di rischio di perdita o di grave deterioramento del bene valutando l'urgenza dell'intervento in relazione all'entità del danno e al pericolo di perdita del bene nonché rispetto al valore artistico, architettonico, culturale, archeologico, archivistico, librario, filmico e testimoniale del bene.	fino a 20
b)	Valore intrinseco del bene oggetto dell'intervento anche in relazione alla sua collocazione nel contesto territoriale.	fino a 20
c)	Livello di fruibilità pubblica del bene in relazione alla facilità di accesso e/o di consultazione.	fino a 20
d)	Qualità tecnica dell'intervento inteso come valutazione della completezza, dell'aggiornamento degli elaborati progettuali, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare; intervento a completamento e presenza di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati.	fino a 40

2. Sono ammissibili al finanziamento i soli importi dei lavori strettamente coerenti con le finalità del restauro, della valorizzazione, della fruibilità da parte del pubblico e dell'efficacia dell'intervento, a cui andranno aggiunti gli oneri per la sicurezza, l'Iva sui lavori ed un importo nel limite del 18% dei lavori per le “somme a disposizione”. Saranno espunte dal quadro economico le voci non strettamente pertinenti la tipologia “Conservazione dei beni culturali” secondo la declaratoria del DPR 76 del 1998, carenti rispetto alla straordinarietà e all'urgenza dell'intervento.
3. In caso di eventuali *ex aequo*, è data priorità agli interventi che presentano uno stato progettuale più avanzato. Per stato progettuale avanzato si intende il punteggio più elevato ottenuto dal singolo progetto nell'ambito del parametro d) del comma 1 del presente articolo.

4. In caso di ulteriore parità, la priorità è data ai progetti presentati dai beneficiari che non hanno altri finanziamenti in corso e in subordine a coloro che non hanno ottenuto contributi negli ultimi due anni. In via residuale si utilizzerà il criterio dell'ordine crescente di importo ammissibile al contributo.
5. Le risorse della categoria di intervento del presente articolo sono destinate prioritariamente agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli *allegati 1, 2 e 2-bis* al *decreto-legge n. 189 del 2016*. Esaurita la graduatoria di tali interventi, si procederà all'assegnazione delle somme restanti agli altri progetti presentati a valere sulla medesima categoria.

ART. 5

Categoria di intervento “*Fame nel mondo*”

1. I progetti destinati alla categoria “**Fame nel mondo**” devono essere localizzati nel continente Africano nei Paesi con i quali il Governo ha inteso concludere accordi. I parametri di valutazione di tali istanze, ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2024, sono così definiti:

Parametri		Punti
a)	Rilevanza dell'intervento in termini di autosufficienza alimentare e impatto sui beneficiari	fino a 20
b)	Rilevanza dell'intervento in termini di qualificazione del personale locale	fino a 20
c)	Qualità tecnica dell'intervento intesa come valutazione della congruità, della completezza, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione della soluzione tecnica da adottare	fino a 35
d)	Budget dell'intervento, presenza ed entità di cofinanziamenti a carico di soggetti pubblici e/o privati	fino a 25

2. Sono ammissibili al finanziamento i costi diretti del personale anche “espatriato” e così detto “nazionale” nella misura massima del 20% oltre a spese generali e costi diretti ed indiretti di gestione nel limite del 7%. Non sono ammessi l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili, l'acquisto di autoveicoli e ciclomotori. I beni durevoli ammessi a contributo dovranno restare nella disponibilità definitiva dei beneficiari. Saranno espunte dal quadro economico le voci non strettamente pertinenti la tipologia “Fame nel mondo” secondo la

declaratoria del DPR 76 del 1998, carenti rispetto alla straordinarietà e all'urgenza dell'intervento.

3. In caso di eventuali *ex aequo*, è data priorità agli interventi che presentano uno stato progettuale più avanzato. Per stato progettuale avanzato si intende il punteggio più elevato ottenuto dal singolo progetto nell'ambito del parametro c) del comma 1 del presente articolo.
4. In caso di ulteriore parità, la priorità è data ai progetti presentati dai beneficiari che non hanno altri finanziamenti in corso e in subordine a coloro che non hanno ottenuto contributi negli ultimi due anni. In via residuale si utilizzerà il criterio dell'ordine crescente di importo ammissibile al contributo.

ART. 6

Categoria di intervento **“Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”**

1. I parametri di valutazione delle istanze presentate in relazione alla categoria di intervento *“recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”* ai fini dell'ammissione alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale per l'anno 2024, sono così definiti:

Parametri		Punti
a)	Rilevanza degli obiettivi generali del progetto, accuratamente descritti in relazione alla destinazione delle risorse, ai bisogni dei destinatari e alla documentata valutazione di quanto analoghe attività siano eventualmente già accessibili nei territori di riferimento da parte dei medesimi destinatari.	fino a 20
b)	Rilevanza degli obiettivi specifici, in relazione ai bisogni cui si correlano le singole azioni previste nel progetto; descrizione dei risultati attesi, con logica, diretta e significativa correlazione tra gli stessi e i bisogni, gli obiettivi specifici e le azioni, nell'ambito della cura e riabilitazione dei soggetti tossicodipendenti o con altre dipendenze patologiche.	fino a 25
c)	Qualità tecnica dell'intervento, intesa come valutazione della completezza, del grado di dettaglio, dell'accuratezza nella descrizione, della soluzione tecnica da adottare, della sostenibilità e della scalabilità, nonché della presenza di specifica bibliografia ragionata, relativa alla letteratura tecnico-scientifica a supporto delle azioni proposte.	fino a 25

Parametri		Punti
d)	Presenza di un piano di monitoraggio e valutazione con specifici indicatori atti a monitorare il processo e l'efficacia delle azioni, in relazione agli obiettivi generali e specifici, alla tipologia dei destinatari, al cronoprogramma e al piano finanziario.	fino a 25
e)	Presenza di partenariati con soggetti pubblici e privati, con precisa definizione dell'apporto di attività fornita da ciascuno.	Fino a 5

- 2) Possono essere ammessi al finanziamento i soli importi dei lavori e/o servizi strettamente coerenti con le finalità dell'intervento, a cui andrà aggiunta l'Iva ed un importo, nel limite del 7 (sette) per cento, per la voce spese e costi di amministrazione. Saranno espunte dal quadro economico le voci non strettamente pertinenti la tipologia di intervento, carenti rispetto alla straordinarietà e all'urgenza.
- 3) Possono essere ammessi al beneficio gli interventi relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche diretti alla realizzazione di azioni nell'ambito della cura e riabilitazione di soggetti tossicodipendenti o con altre dipendenze patologiche, nonché del loro inserimento o reinserimento sociale e lavorativo. Tali interventi devono consistere in attività straordinarie e aggiuntive rispetto a quelle ordinarie già ricomprese nelle rette giornaliere a carico della finanza pubblica. I progetti presentati devono rientrare all'interno delle seguenti tipologie di interventi ammessi: a) accompagnamenti territoriali; b) sostegno allo studio e spese scolastiche; c) consulenze psichiatriche e neuropsichiatriche; d) formazione professionalizzante; e) tirocini, borse lavoro, f) inserimenti lavorativi con eventuale accompagnamento; g) sostegno e consulenza alle famiglie.
- 4) Sono altresì finanziabili interventi di tipo strutturale, fermo restando la cantierabilità delle opere da realizzare, da eseguirsi necessariamente entro il termine del progetto, quali: a) realizzazione, ristrutturazioni ordinarie e straordinarie, di edifici adibiti o da adibire alle attività di Comunità Terapeutica; b) realizzazione di laboratori adibiti a formazione professionalizzante; c) acquisto di arredi e attrezzature da utilizzare per le attività ricettive e dei laboratori.
- 5) I beneficiari possono presentare progetti che comprendono attività ambulatoriali purché condotte in modalità integrata con le proprie strutture residenziali e semiresidenziali e aggiuntive rispetto a quelle ordinarie a carico della finanza pubblica.
- 6) I beneficiari non possono chiedere contributi o corrispettivi, o altri compensi comunque denominati, agli utenti per l'erogazione dei servizi ammessi a finanziamento.

- 7) In caso di eventuali *ex aequo*, è data priorità agli interventi che presentano uno stato progettuale più avanzato. Per stato progettuale avanzato si intende il punteggio più elevato ottenuto dal singolo progetto nell'ambito del parametro c) della tabella di cui al comma 1 del presente articolo.
- 8) In caso di ulteriore parità, la priorità è data ai progetti presentati dai beneficiari che non hanno altri finanziamenti in corso e in subordine a coloro che non hanno ottenuto contributi negli ultimi due anni. In via residuale si utilizzerà il criterio dell'ordine crescente di importo ammissibile al contributo.

ART. 7

Responsabile del procedimento

- 1) È individuato quale responsabile del procedimento il direttore dell'Ufficio per la concertazione amministrativa e l'utilizzazione dell'otto per mille dell'Irpef nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento amministrativo.

ART. 8

Pubblicità, ricorsi e banca dati

- 1) Il presente Decreto è pubblicato sul sito www.governo.it. I termini per proporre ricorso decorrono dalla data di pubblicazione sul sito.

Roma,

IL SEGRETARIO GENERALE
CARLO DEODATO